

STATUTO

Associazione Costruttori di Caldareria UCC

federata ad ANIMA

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nell'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'**ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI CALDARERIA "UCC"** fra le Imprese produttrici di :

- a) Caldaie a tubi d'acqua
- b) Caldaie a tubi di fumo
- c) Recipienti a pressione in genere e scambiatori di calore
- d) Apparecchi a pressione semplice
- e) Condotte forzate e tubazioni
- f) Serbatoi trasportabili

L'Associazione ha sede in Milano, negli stessi Uffici della Federazione.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che esclude nella propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria.

In particolare l'Associazione si propone di :

- studiare e risolvere tutti i problemi di carattere tecnico, economico e normativo che interessano le aziende Associate;
- favorire la partecipazione delle imprese Associate a Corsi di formazione, Mostre e Convegni, facendosi promotrice - se necessario - di tali manifestazioni;
- sviluppare rapporti con altre Associazioni Industriali, sia nazionali che estere, di concerto con la Federazione.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto delle Federazione e nei limiti dello stesso, e impronta i propri comportamenti al Codice etico confederale.

L'Associazione si richiama inoltre, in ogni sua azione, alle direttive di sistema emanate dalla Confederazione.

ART. 3 - SOCI

Gli iscritti all'Associazione possono distinguersi in Soci effettivi e Soci aggregati, secondo quanto previsto dall'Art. 3 dello Statuto federale.

In particolare :

- possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, tutte le Imprese che esercitano l'attività industriale di cui all'Art. 1.

- possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci aggregati, tutte le Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari a quelli richiamati all'Art. 1 e quelle che operano nel mercato settoriale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero.

Qualora una Impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce all'Associazione solo per la parte di competenza merceologica della medesima. Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affini rientrano nelle apposite Associazioni/Unioni costituite nell'ambito federale.

L'Associazione può suddividersi in Gruppi di categoria.

L'appartenenza di un'Impresa all'Associazione comporta l'assunzione della qualità di Socio della Federazione.

ART. 4 - DOMANDE DI ADESIONE

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo, predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti, sia dalla Federazione che dalla Associazione, e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e di quello federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che deve richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione interessata, anche a mezzo referendum.

La delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione deve essere comunque espressa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo Socio è comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni è regolata dall'Art. 4 dello Statuto federale, che è anche richiamabile per quanto non previsto nel presente articolo.

ART. 5 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'Art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede anche il rinnovo tacito.

ART. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6 dello Statuto federale, che prevede e determina anche i termini di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 7 - CONTRIBUTI

Tutte le imprese Associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi

associativi deliberati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza, secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i due Vice Presidenti;
- il Consigliere Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

La loro durata è di due anni, con il limite di due rielezioni consecutive e possono essere assunte soltanto da persone che rappresentano imprese aderenti come Soci effettivi.

ART. 9 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese Associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali e per le modifiche statutarie.

Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto. Nessun partecipante può avere più di una delega.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con le contribuzioni.

I Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

ART. 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, diretto a ciascun Socio, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Copia della convocazione viene trasmessa alla Federazione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telefax, con preavviso di 8 giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione. Verrà inoltre indicata la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima o nei dieci giorni successivi.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno un decimo dei Soci effettivi.

ART. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno la metà del numero dei Soci effettivi.

ART. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale :

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della categoria;
- b) procede alla elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, tutti scelti fra i Soci effettivi;
- c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio;
- d) determina le contribuzioni associative a carico di tutti gli aderenti, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione dei raggruppamenti merceologici, il loro Regolamento e le eventuali modifiche dello stesso;
- f) approva il Regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi sono stati depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione quale titolare degli stessi.

g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, secondo i criteri previsti dall'Art. 11.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e che dovrà essere trascritto negli appositi registri.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente od un terzo dei componenti dello stesso.

La convocazione avviene per lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza può avvenire anche per telefax, almeno 3 giorni prima.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio sono :

- a) eleggere il Presidente, i due Vice Presidenti e il Consigliere Tesoriere nell'ambito dei propri componenti;
- b) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le tipologie e l'entità dei contributi associativi;
- d) nominare, tramite la Federazione, rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, per i problemi di specifico interesse del settore;
- e) costituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- f) proporre all'Assemblea la costituzione di gruppi merceologici nell'ambito dell'Associazione secondo l'Art. 3;
- g) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- h) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci, come dagli Artt. 4 e 6 del presente Statuto;

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e dello Statuto federale.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 8 dello Statuto federale, rappresenta l'Associazione nei confronti della Federazione stessa, dei terzi ed in giudizio.

In caso di improrogabile necessità, il Presidente può assumere decisioni di urgenza, anche se di competenza di altri Organi, salva ratifica degli Organi stessi, che il Presidente provvede a convocare con procedura d'urgenza.

ART. 16 - VICE PRESIDENTI

In casi di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

I Vice Presidenti dura in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

ART. 17 - TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Predisporre il conto consuntivo, il piano preventivo e la relazione economica da sottoporre agli altri Organi dell'Associazione.

Il Consigliere Tesoriere della Associazione mantiene i rapporti con il Consigliere Tesoriere della Federazione.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere considerato, dopo aver consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci effettivi che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti.

Dovrà essere convocata - con lettera raccomandata - l'Assemblea Generale che delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci effettivi che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti.

L'Assemblea darà indicazione sulla destinazione dei fondi residui, secondo le disposizioni di Legge.

ART. 19 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti fra la Federazione e le Associazioni che la compongono.